



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte II, Titolo III;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 4, comma 5 del il D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 1996, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n. 123;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali DVA-DEC-2010-366 dell'1.07.2010 con cui è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società Brindisi I.N.G S.p.A. con sede Brindisi, Viale



A

Regina Margherita, 13 - relativo al progetto di realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL in grado di movimentare annualmente 8 Miliardi di Sm³, corrispondenti 6 milioni t/anno di GNL, e opere connesse localizzato nel porto industriale del Comune di Brindisi;

PRESO ATTO che detta pronuncia risulta condizionata al rispetto di specifiche prescrizioni tra le quali:

- A.1) Limitazione alla importazione ed alla produzione

La capacità del terminale è limitata a 8 GSm³ come media annua (Metro cubo standard, Unità di misura di volume del gas). Qualunque incremento di produzione dovrà essere assoggettato necessariamente a nuova procedura di VIA.

In considerazione delle forti emissioni dagli impianti industriali presenti nell'area, anche a titolo di compensazione ambientale il GNL importato e rigassificato dall'impianto sia limitato alla Miscela Leggera (così come definita nel SLA). Qualora le condizioni di monitoraggio della qualità dell'aria in area vasta lo dovessero richiedere, al fine di ridurre le emissioni in atmosfera da parte degli utenti che utilizzano gas naturale, la Regione potrà imporre che, specificatamente per quanto riguarda la concentrazione di zolfo totale, vengano imposti limiti tecnicamente ed economicamente sostenibili inferiori a quelli riportati nel SLA di 71 mg/Sm³;

- A.4.1) Distribuzione GNL rigassificato

Anche al fine di garantire la continuità nella fornitura di un prodotto di alta qualità che potrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera ed al miglioramento della qualità dell'aria, a meno di condizioni di natura specificatamente tecnica o di emergenza, il conferimento del GNL rigassificato dovrà avvenire con flusso costante."

PRESO ATTO che, a seguito delle richieste di chiarimenti relative alle sopra riportate prescrizioni pervenute da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è espressa con pareri n.



f



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

687 del 15.04.2011 e n. 713 del 20.05.2011 fornendo alcuni chiarimenti in merito ai contenuti delle sopra dette prescrizioni rappresentando:

- per quanto riguarda la prescrizione A.1) che questa “(...) *deve essere considerata nell'ambito delle compensazioni ambientali richieste all'impianto e che pertanto tale prescrizione non è di per se immodificabile.*” ed ha, altresì, evidenziato la possibilità che “(...) *qualora il proponente voglia realizzare misure di compensazione ambientale equivalenti o migliorative rispetto a quanto imposto dalla prescrizione stessa, tali misure potranno essere valutate dal MATTM come sostitutive di quelle in oggetto*”;
- per quanto riguarda la prescrizione A.4.1) che questa, in quanto strettamente collegata alla prescrizione A.1), “*non avrebbe ragione di esistere qualora la prescrizione che limita la rigassificazione di GNL alla Miscela leggera dovesse essere sostituita da altre compensazioni ambientali*”.

PRESO ATTO che le conclusioni in merito alle prescrizioni A.1) e A.1.4), di cui ai citati pareri n. 687 del 15.04.2011 e n. 713 del 20.05.2011, sono state ulteriormente ribadite dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con parere n. 814 del 25.11.2011;

VISTA la nota n. BRLG/GRA/Prot. 124 dell' 11.10.2011, acquisita con prot. DVA-2011-26015 del 14.10.2011, con la quale la Società Brindisi LNG S.p.A., a seguito delle precisazioni fornite con i sopra citati pareri, ha formulato una proposta alternativa di interventi di compensazione ambientale chiedendo una revisione delle prescrizioni sopra dette;

VISTA la nota DVA-2011-08356 del 6.04.2011, con la quale è stata trasmessa alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS la documentazione relativa alla detta proposta della Società Brindisi LNG S.p.A., alternativa di interventi compensativi, con la richiesta di verificare se tali interventi risultassero equivalenti e/o migliorativi sul piano ambientale rispetto a quanto imposto con le prescrizioni A. 1) e A.4. 1) e se, in tal caso, le stesse prescrizioni potessero essere modificate;



AQUISITO il parere n. 841 del 15.12.2011 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa al riguardo rilevando alcune criticità in merito alla fattibilità tecnica degli impianti compensativi proposti e circa la sostenibilità finanziaria delle compensazioni offerte;

VISTA la nota DVA-2012-0004391 del 22.02.2012 con la quale, sulla base del citato parere n. 841 del 15.12.2012, è stato comunicato alla Società Brindisi LNG S.p.A. che le misure compensative dalla stessa proposte non risultavano adeguate al fine di modificare e/o sostituire le prescrizioni A.1 e A.1.4 del decreto DVA-DEC-2010-366 dell'1/7/2010 e che, pertanto, dette prescrizioni erano confermate così come nel decreto medesimo formulate.

VISTA la nota BRLG/GRA/PROT. 057/tp del 02.04.2012, acquisita con prot. DVA-2012-0008814 del 12.04.2012, con cui la Società Brindisi LNG S.p.A. ha formulato una nuova proposta di interventi di compensazione ambientale *“in coerenza con il sopra citato parere della CTVIA n. 841 del 15 dicembre 2011, per la revisione delle predette prescrizioni”*.

AQUISITO il parere n. 1091 del 16.11.2012, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è espressa in merito alla ulteriore sopra citata richiesta presentata dalla Società Brindisi LNG S.p.A.;

CONSIDERATO inoltre sulla base del detto parere n. 1091 del 16.11.2012, che:

- per quanto riguarda la prescrizione A.1): è stata positivamente valutata la metodologia di calcolo del differenziale di CO₂ proposta dalla Società Brindisi LNG S.p.A. al fine di determinare le nuove misure di compensazione in ottemperanza a quanto previsto dalle prescrizioni A.1) e A.4.1) del citato decreto di pronuncia di compatibilità ambientale;



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*


— per quanto riguarda la prescrizione A.4.1): la stessa viene meno sia in ragione delle proposte di nuovi interventi compensativi formulati sia del mutato contesto circa la prosecuzione verso sud della rete nazionale di metano (cosiddetta “dorsale adriatica”);

RITENUTO conseguentemente di dover provvedere ad una modifica del quadro prescrittivo di cui Decreto DVA-DEC-2010-366 dell'1.07.2010 con riguardo alle prescrizioni indicate sub A.1) e A.4.1);

DECRETA

la prescrizione A.4.1) del decreto DVA-DEC-2010-366 dell'1.07.2010 è eliminata, la prescrizione A.1) è sostituita dalla seguente:

A.1) Il differenziale di CO₂ da compensare è attualmente fissato in 3.755 t CO₂/anno (Δ CO₂), corrispondente a 7.362 MWhe/anno di energia elettrica (EE). In base alle tipologie di intervento prescelte, tali quantità dovranno essere utilizzate per l'equivalenza analitica delle offerte compensative di cui alla successiva prescrizione n. A.1.5) del dispositivo finale del presente decreto, “tenendo conto che le predette quantità si riferiscono ad una “miscela di riferimento” di GNL, fissata dal Proponente, calcolata come valore medio nel periodo di 1 (un) anno pari a 80% GNL pesante + 20% GNL pesante-pesante a fronte di una “miscela di esercizio” di GNL in ingresso al Terminale, stimata dal Proponente come valore medio nel periodo di esercizio di 1 (un) anno pari a 45% GNL leggera + 45% GNL pesante + 10% GNL pesante-pesante. Il suddetto differenziale di CO₂ è calcolato sulla stima delle volumetrie di gas naturale, dichiarate dal Proponente, che verranno utilizzate nell'ambito territoriale dell'intero Comune di Brindisi (gas utilizzato nel sistema torcia del Terminale di GNL unitamente al gas distribuito ai sistemi residenziali, terziari, industriali e termoelettrici).



Questa prescrizione dovrà essere attuata secondo le seguenti condizioni e modalità:

A.1.1) MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI IN FASE DI ESERCIZIO.


In fase di esercizio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra (o quelle che potrebbero scaturire a seguito di una eventuale successiva ridefinizione territoriale), dovranno essere trasmessi alla Regione Puglia entro il 30 giugno di ogni anno:

- i dati delle miscele di GNL in ingresso al Terminale (leggera, pesante, pesante-pesante) riferiti all'esercizio dell'anno precedente;
- i dati relativi alla qualità del gas immesso nella rete nazionali dei metanodotti;
- i dati relativi alle volumetrie di gas effettivamente utilizzate da tutti gli utenti ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento ed afferenti a tutte le reti di distribuzione che verranno concretamente utilizzate.

A.1.2) VERIFICA PERIODICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO UTILIZZATO PER I CALCOLI DEL Δ CO₂.

Pur ritenendo appropriata l'attuale individuazione dell'ambito territoriale di riferimento (Comune di Brindisi), sulla base degli effettivi dati raccolti nell'ambito dei monitoraggi periodici nel corso dei successivi anni di esercizio, la Regione Puglia, potrà :

- a) accertare e verificare la significatività dell'area di riferimento utilizzata per i calcoli del Δ CO₂/anno;
- b) proporre al MATTM, in esito all'accertamento di cui al punto a), una diversa e motivata riperimetrazione dell'ambito territoriale di riferimento. In tal caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà confermare o, eventualmente, rettificare il differenziale di CO₂ da utilizzarsi per la stima degli interventi compensativi, con gli stessi metodi di calcolo e fattori utilizzati nel





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

presente provvedimento, tenendo conto della totalità dei consumi di gas distribuito per i settori residenziale, terziario, industriale e termoelettrico ricompresi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, indipendentemente dal sistema delle reti di distribuzione del gas.

A.1.3) COMBINAZIONE PERCENTUALE DELLE MISCELE DI GNL IN INGRESSO.

Le miscele effettive di GNL in ingresso al Terminale (leggera, pesante, pesante-pesante) potranno avere, su base annua, qualsivoglia combinazione percentuale, con la precisazione che i due valori di soglia percentuali costituenti la "miscela di riferimento" non potranno singolarmente essere superati.

Qualora si verificasse, sempre su base annua, che una delle due soglie suddette venisse superata, il Proponente dovrà procedere alla variazione della combinazione di miscele di GNL in ingresso a favore dell'uso della miscela leggera, ciò al fine di garantire, comunque, il pieno rispetto del differenziale di CO₂, ovvero di energia elettrica (EE) attualmente fissato o così come eventualmente ridefinito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base della precedente prescrizione 2) e/o delle effettive volumetrie di gas utilizzate da tutti gli utenti ricompresi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento.

A.1.4) RIALLINEAMENTO PERIODICO DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE.

Qualora in fase di esercizio dovessero essere superati i limiti delle misure compensative sopra fissate o eventualmente ricalcolate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle elaborazioni dei dati di monitoraggio raccolti dalla Regione Puglia, il Proponente, nel corso del successivo anno di esercizio, dovrà obbligatoriamente procedere ad incrementare gli interventi di compensazione ambientale equivalenti, calcolati secondo gli stessi criteri stabiliti nel presente provvedimento.

—
A
CLO

A.1.5) ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVA DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPENSATIVI.

Si rinvia ad una successiva *verifica di ottemperanza*, l'accertamento dell'effettiva determinazione degli interventi compensativi i quali, anche combinati tra loro, dovranno essere definiti all'interno di un Accordo di Programma da sottoscrivere, ai sensi dell'ordinamento vigente in materia, tra il Proponente, le Amministrazioni Pubbliche interessate e/o i Soggetti privati coinvolti. Tale Accordo dovrà definire puntualmente ed analiticamente gli impegni che dovranno essere assunti da parte di ciascun sottoscrittore, stabilendone quindi anche, tempi, modalità tecniche, obblighi finanziari nonché eventuali penali in caso di inadempimento.

La bozza preliminare dell'Accordo di Programma sopra citato, corredata dell'analitica individuazione degli interventi compensativi individuati, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali.

L'ottemperanza delle suddette prescrizioni dovrà essere verificata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ove non diversamente indicato. L'ottemperanza della prescrizione A.1.5 dovrà essere verificata anche dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Brindisi LNG SpA, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all'ARPA Puglia, all'ISPRA, alla Capitaneria di Porto di Brindisi, all'Autorità Portuale di Brindisi, al Ministero dell'Interno - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Puglia.

Sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

La Società Brindisi LNG SpA trasmetterà al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell' art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.


Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell' Impatto Ambientale VIA - VAS, della Regione Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell' Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO DELL' AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GABINETTO

MBAC-UDCM
GABINETTO
0013784-07/08/2013
Cl. 06.01.00/1052

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
➤ Direzione generale per le valutazioni
ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Alla Direzione generale per il paesaggio,
le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee
SEDE

Oggetto: Decreto di modifica del quadro prescrittivo prescrizioni A.1) e A.4.1) del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2010-366 del 1° luglio 2010 relativo al progetto di un rigassificatore GNL localizzato nel porto industriale di Brindisi.
Proponente: Brindisi LNG S.p.A. (ID_VIP:2064)

Con riferimento alla nota n. DVA-DEC-2010-0000366 in data 1 luglio 2013 di codesta Direzione generale, si restituisce firmato dal Sig. Ministro il decreto di modifica del quadro prescrittivo prescrizioni A.1) e A.4.1) del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2010-366 del 1° luglio 2010 indicato in oggetto.

Si resta in attesa di ricevere copia conforme dello stesso.

IL VICE CAPO DI GABINETTO VICARIO *AD INTERIM*
Dott. Mario Guarany